

quindi a trote che non rientrano nella definizione del prodotto in esame. Infine, come spiegato nei considerando da 40 a 52, il richiedente non ha beneficiato del sostegno all'allevamento di trote in avannotterie protette dalle malattie durante il PIR e non vi è alcun rischio che il richiedente riceva tale sostegno fino al 2025. In vista del riesame di nuove informazioni, come spiegato nei considerando 46 e 47, la Commissione ha concluso che in futuro il richiedente non avrebbe beneficiato di alcuna sovvenzione dal regime di «sostegno all'allevamento di trote in avannotterie protette dalle malattie».

- (68) La Commissione ha inoltre ritenuto che l'argomentazione secondo cui il richiedente finanzierebbe nuove attrezzature con un prestito agevolato si basava su una possibilità piuttosto che su prove concrete. La Commissione ha quindi respinto tale argomentazione.
- (69) In base a quanto precede la Commissione ha ritenuto che, ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 4, del regolamento di base e sulla base delle risultanze di cui sopra, le circostanze relative al regime di sovvenzioni siano cambiate significativamente e che per quanto riguarda il richiedente la riduzione delle sovvenzioni dirette sia di carattere duraturo.

3.6. Conclusioni

- (70) Ne consegue che è opportuno modificare il dazio compensativo applicato al richiedente conformemente a quanto esposto nella sezione 3.4.
- (71) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁹⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/309 è modificato come segue per quanto riguarda il richiedente:

Società	Dazio compensativo	Codice aggiuntivo TARIC
BAFA Su Ürünleri Yavru Üretim Merkezi Sanayi Ticaret AŞ	1,5 %	B965

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 2020

Per la Commissione
La president
Ursula VON DER LEYEN

⁽¹⁹⁾ Regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21).

